



COMUNE DI SEMPRONIANO
PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 del 30-09-2020

OGGETTO: TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **trenta** del mese di **Settembre** , alle ore **11:00** nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. **BARZAGLI KATIA**

	Presente	Assente
PETRUCCI LUCIANO		X
BARZAGLI KATIA	X	
MARGIACCHI MARCO	X	
LEONI LUCIO	X	
D'UBALDO GIANLUCA		X
ZAMMARCHI DANILO	X	
VISONE ANNA MARIA CRISTINA		X
CORCHIA ALESSIA	X	
CAVEZZINI ALFONSO	X	
BIANCHI OLGA		X
ONETO LORENZO	X	

PRESENTI	N. 7
ASSENTI	N. 4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. **DI SIBIO GIUSEPPE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

I L P R E S I D E N T E

Riconosciuta la validità del numero leale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 20.09.2011 i Comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;
- il Presidente della Giunta Regionale n. 211 del 01.12.2011 ha preso atto della costituzione dell'Unione dei Comuni Amiata Grossetana e dell'insediamento dei relativi organi, dando altresì atto che dal 1° gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all'art. 15 co. 8 della L.R. n. 37/2008;
- per effetto dell'applicazione degli artt. 6 e 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana la funzione fondamentale della gestione associata delle Entrate tributarie è stata trasferita con decorrenza 1.06.2013 dai Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana alla stessa Unione;
- a far data dal 1.01.2016 il Comune di Cinigiano ha esercitato il recesso dall'Unione dei Comuni e successivamente in data 01.11.2019 il Comune di Castel del Piano è receduto dalla funzione associata dei tributi;
- l'Unione dei Comuni è pienamente operante;
- con Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana n. 45 del 30.12.2019 "Nomina Responsabile di P.O. del Servizio IV-Riscossione Tributi dell'Area 4", veniva nominata Responsabile del Servizio per tutti i Comuni dell'Unione la Dott.ssa Silvia Forti;
- con Deliberazione n. 212 del 30.12.2019 veniva nominato la Dott.ssa Forti Silvia "Nomina Responsabile di Imposta Unico per tutti i Comuni dell'Unione per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020";

Atteso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014 ha istituito dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- La delibera dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati

profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Semproniano è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, denominato ATO Toscana Sud, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla delibera ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA.

Considerato che in tale contesto, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i Comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Preso atto che in data 18.09.2020 la competente Autorità d'ambito faceva pervenire il Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, dal quale emergono costi complessivi pari ad € 332.086,80;

Rilevato che per il Comune di Semproniano, interessato dalla predisposizione in via d'urgenza del PEF 2020, ai fini della sua applicazione alla TARI 2020, non si registrava un decremento del valore delle Entrate tariffarie 2020, rispetto all'omologo valore dell'esercizio 2019;

Preso atto che in data 25.09.2020 si svolgeva l'assemblea d'ambito Ato Rifiuti Toscana Sud, il cui O.d.g. n. 05 prevedeva che qualora fosse emerso dal PEF 2020, calcolato secondo il MTR ARERA, un incremento rispetto al PEF 2019, l'ATO non avrebbe proceduto alla predisposizione del PEF 2020 entro Settembre scadenza questa, che, al contrario, sarebbe stata rispettata solo per quei Comuni per i quali si registrava una riduzione della TARI 2020;

Tenuto conto, quindi, che l'unica alternativa possibile per il presente esercizio 2020 risulta essere quella della riconferma delle tariffe TARI vigenti per l'anno 2019, sulla base del Piano Finanziario riferito allo stesso esercizio 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29/03/2019, con applicazione delle riduzioni ed agevolazioni stabilite per il corrente anno 2020;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anch'essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n 65 del 18.09.2020, avente ad oggetto "Emergenza Epidemiologica da COVID-19 Determinazione per l'anno 2020 delle agevolazione straordinarie ai fini TARI";

Ritenuto per quanto sopra illustrato di confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI, approvate per l'anno 2019, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2019, alla quale ci si riporta integralmente come da allegata tabella A "Tariffe 2020 Utenze domestiche" e B "Tariffe 2020 Utenze non domestiche", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Richiamato, inoltre, il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 13.08.2020;

Visto che l'approvazione delle Tariffe 2019 non consente di introdurre le ulteriori categorie degli agriturismi con o senza ristorante, quale categoria autonoma, le cui tariffe resteranno determinate per l'anno 2020 sulla base delle categorie precedentemente attribuite risultando tuttora vigente l'articolazione di cui al D.P.R. n. 158/99;

Visto l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 convertito in l. n. 157/2019 il quale ha equiparato, in termini di coefficienti da utilizzare per la tassa, gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Richiamato il D.L. 18 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Richiamato il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;

Richiamato il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Richiamati i DPCM del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, del 18 maggio 2020, del 11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, tutti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Rilevato che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con i DPCM sopra citati, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di alcune categorie tassativamente elencate;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19”;

Vista la nota di approfondimento IFEL del 31/05/2020 avente ad oggetto “La delibera ARERA n. 158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla tariffa corrispettiva”;

Dato atto che, nell’ambito territoriale dell’Ato rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il Comune di Semproniano, le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla deliberazione Arera N. 158/2020 sono esercitate dall’Autorità per il servizio integrato dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell’art. 3 del suo Statuto, “ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali”;

Considerato che questo Comune applicherà anche per l’anno 2020 le tariffe TARI 2019, non risultando possibile introdurre i correttivi alle tariffe agendo sui coefficienti Kd, come proposto da ARERA, in quanto tale metodologia può essere applicata solo in sede di calcolo delle tariffe TARI;

Dato atto che si ritiene opportuno, anche in considerazione di quanto stabilito nella predetta deliberazione n. 158/2020 di ARERA, introdurre delle ulteriori riduzioni in favore delle attività economiche e domestiche ad esse collegate, maggiormente danneggiate dall’emergenza epidemiologica, senza che tali riduzioni comportino ingiusti incrementi di spesa per tutti i restanti contribuenti;

Atteso che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo

finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 in base al quale *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Preso atto che l'art. 11 co. 9 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI dispone che *“la Giunta Comunale può altresì prevedere, in caso di gravi calamità naturali o sanitarie, le seguenti riduzioni per:*

- a) Fino ad un massimo dell'80% per i nuclei familiari il cui reddito deriva esclusivamente da attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali insediate in zone del comune, che a seguito di gravi calamità naturali o sanitarie, sono costretti a sospendere e a tenere chiuse le loro attività per forza maggiore o per disposizione d'autorità per un periodo superiore a 20 giorni e a seguito delle quali hanno un'interruzione degli incassi documentabili.*
- b) Fino ad un massimo del 50% per attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali insediate in zone del comune, che a seguito di gravi calamità naturali o sanitarie, sono costretti a sospendere e a tenere chiuse le loro attività per forza maggiore o per disposizione d'autorità per un periodo superiore a 20 giorni e a seguito delle quali hanno un'interruzione degli incassi documentabili.*

Spetta alla Giunta Comunale stabilire la specifica disciplina per la concessione della riduzione in oggetto, sulla base della presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati”.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n 65 del 18/09/2020, con la quale venivano approvate e proposte a questo Consiglio le seguenti riduzioni:

- 1) **UTENZE DOMESTICHE:** applicazione della riduzione dell'20%, da computare sia sulla parte fissa che variabile della tariffa TARI 2020, esclusivamente per quei nuclei familiari il cui reddito derivi esclusivamente da attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali, che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 siano state costrette a sospendere la propria attività per esclusiva disposizione d'autorità ed individuate dai codici ATECO riportati nella tabella C), allegata alla presente deliberazione e che abbiano avuto un'interruzione degli incassi documentabile; riduzione che potrà essere riconosciuta solo previa presentazione di apposita domanda, il cui modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Semproniano, dovrà essere restituita debitamente compilata all'Ufficio Tributi di questo Ente entro e non oltre il 31/12/2020;
- 2) **UTENZE NON DOMESTICHE:** applicazione della riduzione sulla tariffa TARI 2020 sia sulla parte fissa che su quella variabile, per tutte quelle attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali interessate dai provvedimenti di chiusura e sospensione delle attività a seguito dell'emergenza COVID-19 e puntualmente individuate sulla base dei codici ATECO, di cui all'allegata tabella C; riduzione che, sarà computata nella misura del 50% sul periodo di effettiva chiusura, ma che per esclusive necessità operative e di gestionale tributi verrà computata nella misura percentuale del 12,5% sull'intero anno solare;
- 3) **UTENZE DOMESTICHE CON FIGLI MINORI DI ANNI 15 ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE:** le categorie, di cui al DPR 158/1999, beneficiarie della presente agevolazione sono rappresentate dalle utenze domestiche aventi le caratteristiche sotto indicate e nelle seguenti percentuali:
 1. Dieci per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 1 figlio con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;
 2. Venti per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 2 o più figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;
 3. Trentacinque per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 3 o più figli

con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;

Di dare atto che la riduzione di cui al precedente punto n. 1) potrà essere riconosciuta solo previa presentazione di apposita domanda, il cui modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Semproniano, dovrà essere restituito, debitamente compilato, all'Ufficio Tributi di questo Ente, entro e non oltre il 31.12.2020. Solo per le domande pervenute entro il 15.10.2020 sarà possibile procedere all'applicazione della riduzione nell'avviso di pagamento con scadenza 01.12.2020, al contrario, per coloro che presenteranno la domanda oltre tale data ed entro il 31.12.2020 si provvederà al ricalcolo dell'importo dovuto mediante conguaglio sulle bollette successive;

Di dare atto che la riduzione alle utenze non domestiche sarà applicata direttamente dall'Ufficio Tributi nell'avviso di pagamento TARI saldo 2020, con scadenza 01.12.2020;

Di dare atto che l'agevolazione di cui al precedente punto n. 3:

- sarà applicata solo alle attività domestiche in regola con i pagamenti della TARI/TARES riferite agli anni precedenti;
- sarà applicata d'ufficio con compensazione con il tributo dovuto per l'anno in corso o, in caso di incapienza o cessazione dell'utenza, con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza;

Considerato che le suddette riduzioni rispettano ed eccedono quel "minimo regolatorio" imposto dalla delibera ARERA n. 158 /2020;

Di dare atto che il Servizio Tributi ha stimato in € 8.000,00 il costo per le riduzioni ed agevolazioni riconosciute alle utenze domestiche e non domestiche come sopra definite e, che detto costo, in ossequio alla normativa vigente, è finanziato con risorse generali di bilancio e stanziato con apposita variazione nel previsionale per l'esercizio 2020, il quale "finanzierà" il costo delle agevolazioni sopra dette, non potendo, le stesse, essere a carico delle altre utenze;

Di dare atto che il sopradetto periodo di riduzioni decorrerà dal momento in cui si realizzeranno i presupposti per il pagamento del tributo in argomento, riferibile all'anno 2020;

Considerato che:

- l' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, : *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,*

previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

· a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “ *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

· **Visto** il comma 3 bis dell'art. 106 del D.L. 34/2020, così come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 17/07/2020, il quale prevede, limitatamente all'anno 2020, che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.

· L'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

· l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana.

· Il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

Richiamati i decreti del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 e del 28 febbraio 2020 aventi ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, rispettivamente al 31 marzo 2020 ed al 30 aprile 2020.

Rilevato che:

- Con l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali è stato prorogato al 31 maggio 2020;
- Con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, legge di conversione del D.L. n. 18/2020, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020;
- Con la Legge 17 luglio 2020, n. 77, legge di conversione del D.L. n. 34/2020 tale termine è

stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16.06.2020, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022.

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 22, in data 16.06.2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile del Servizio Finanziario;

PROPONE

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione e di approvare quanto proposto dalla Giunta con delibera n 65 del 18.09.2020 come di seguito riportato:

- 1) **Di confermare**, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI approvate per l'anno 2019, di seguito riportate con Deliberazione consiliare n. 8 del 29.03.2019, dando atto che per gli studi professionali si applicano le tariffe previste per gli istituti di credito, ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019:

Tabella A) Tariffe utenze domestiche

Famiglie	Quota fissa €/mq	Quota variabile per famiglia
Famiglie con 1 componente	1,2369	35,5758
Famiglie con 2 componente	1,3877	83,0102
Famiglie con 3 componente	1,5536	106,7274
Famiglie con 4 componente	1,6592	130,4447
Famiglie con 5 componente	1,7648	171,9498
Famiglie con 6 componente o più componenti	1,8251	201,5963

Tabella B) Tariffe utenze non domestiche

Attività	Quota fissa €/mq	Quota variabile €/mq	Totale tariffa
Musei, biblioteche, scuole, assoc, luoghi di culto	1,2826	0,4826	1,7652
Campaggi, distributori carburante	1,7956	0,6709	2,4666
Stabilimenti balneari	1,1030	0,4116	1,5146
Esposizioni, autosaloni	0,9235	0,3451	1,2645
Alberghi con ristorante	2,6165	0,9765	3,5930
Alberghi senza ristorante	1,9239	0,7194	2,6433
Case di cura e riposo	2,3856	0,8886	3,2742
Uffici, agenzie	2,3600	0,8863	3,2463
Banche, ist. credito e studi prof	1,3595	0,5097	1,8692
Negozi abbigliamento	2,2061	0,8209	3,0270

calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli			
Edicola, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	2,2061	0,8243	3,0303
Attività artigianali, tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,7443	0,6484	2,3927
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,3600	0,8818	3,2418
Attività industriali, con capannoni di produzione	1,6674	0,6247	2,2921
Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,9495	0,7318	2,6814
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	12,8515	4,7992	17,6507
Bar, caffè, pasticceria	9,8246	3,6670	13,4916
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,8995	1,8267	6,7262
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,8986	1,0825	3,9812
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	16,8789	6,3079	23,1868
Discoteche, night club	2,5652	0,9596	3,5248

2) **Di applicare per le UTENZE DOMESTICHE** una riduzione del 20%, da computare sia sulla parte fissa che variabile della tariffa TARI 2020, esclusivamente per quei nuclei familiari il cui reddito derivi esclusivamente da attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali, che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 siano state costrette a sospendere la propria attività per esclusiva disposizione d'autorità ed individuate dai codici ATECO riportati nella tabella C), allegata alla presente deliberazione e che abbiano avuto un'interruzione degli incassi documentabile; riduzione che potrà essere riconosciuta solo previa presentazione di apposita domanda, il cui modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Semproniano, dovrà essere restituita debitamente compilata all'Ufficio Tributi di questo Ente entro e non oltre il 31/12/2020;

3) **Di applicare per le UTENZE NON DOMESTICHE** una riduzione sulla tariffa TARI 2020 sia sulla parte fissa che su quella variabile, per tutte quelle attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali interessate dai provvedimenti di chiusura e sospensione delle attività a seguito dell'emergenza COVID-19 e puntualmente individuate sulla base dei codici ATECO, di cui all'allegata tabella C; riduzione che, sarà computata nella misura del 50% sul periodo di effettiva chiusura, ma che per esclusive necessità operative e di gestionale tributi verrà computata nella misura percentuale del 12,5% sull'intero anno solare;

4) **Di applicare per le UTENZE DOMESTICHE CON FIGLI MINORI DI ANNI 15 ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE**, di cui alle categorie previste nel DPR 158/1999, le seguenti agevolazioni, nelle sottoindicate percentuali e condizioni:

- Dieci per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 1 figlio con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;
- Venti per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 2 o più figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;
- Trentacinque per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 3 o più figli

con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;

Di dare atto che la riduzione di cui al precedente punto n. 2) potrà essere riconosciuta solo previa presentazione di apposita domanda, il cui modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Semproniano, dovrà essere restituito, debitamente compilato, all'Ufficio Tributi di questo Ente, entro e non oltre il 31.12.2020. Solo per le domande pervenute entro il 15.10.2020 sarà possibile procedere all'applicazione della riduzione nell'avviso di pagamento con scadenza 01.12.2020, al contrario, per coloro che presenteranno la domanda oltre tale data ed entro il 31.12.2020 si provvederà al ricalcolo dell'importo dovuto mediante conguaglio sulle bollette successive;

Di dare atto che la riduzione alle utenze non domestiche sarà applicata direttamente dall'Ufficio Tributi nell'avviso di pagamento TARI saldo 2020, con scadenza 01.12.2020;

Di dare atto che l'agevolazione di cui al precedente punto n. 4:

- sarà applicata solo alle attività domestiche in regola con i pagamenti della TARI/TARES riferite agli anni precedenti;
- sarà applicata d'ufficio con compensazione con il tributo dovuto per l'anno in corso o, in caso di incapienza o cessazione dell'utenza, con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza;

Di dare atto che le suddette riduzioni rispettano ed eccedono quel "minimo regolatorio" imposto dalla delibera ARERA n. 158 /2020;

Di dare atto che il Servizio Tributi ha stimato in € 8.000,00 il costo per le riduzioni ed agevolazioni riconosciute alle utenze domestiche e non domestiche come sopra definite e, che detto costo, in ossequio alla normativa vigente, è finanziato con risorse generali di bilancio e stanziato con apposita variazione nel previsionale per l'esercizio 2020, il quale "financierà" il costo delle agevolazioni sopra dette, non potendo, le stesse, essere a carico delle altre utenze;

Di dare atto che il suddetto periodo di riduzione decorrerà dal momento in cui si realizzeranno i presupposti per il pagamento del tributo in argomento per l'anno 2020;

Di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario rifiuti (PEF) per il 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del Piano Finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei Piani Finanziari dall'anno 2021;

Di dare atto che sull'importo del Tributo Comunale della Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto pari al 5%;

Di dare atto che copia della presente deliberazione, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **31 ottobre 2020**;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente introduce l'argomento e su invito dello stesso relaziona ampiamente in merito l'addetta all'Ufficio Tributi dipendente comunale D.ssa Chiara Badini spiegando le motivazioni che hanno portato all'adozione della presente deliberazione ove sono riconfermate le tariffe 2019. Ricorda le sentenze dei TAR riguardanti gli agriturismi che hanno chiarito le relative classificazioni e riferisce del

mantenimento delle agevolazioni già previste nell'anno passato.

Il Consigliere Cavezzini chiede quale sarebbe la situazione se, oggi, la delibera non fosse approvata. I funzionari comunali presenti precisano che andrebbero in rigore le tariffe dello scorso anno.

Sempre il Consigliere Cavezzini chiede lumi circa la procedura seguita anche in base ad una lettera riguardante l'ATO di cui da' lettura di una parte.

La Ragioniera Francesca Bigazzi fa presente che oggi vanno in approvazione le tariffe del 2019 ed entro dicembre sarà possibile conoscere e deliberare in merito al PEF 2020. Spiega anche che non era possibile fare diversamente per il problema delle riduzioni di costi che dovevano riguardare un preciso ammontare nei quali non rientra il Comune di Semproniano.

Il Consigliere Oneto fa una riflessione circa quest'ultimo punto non riuscendo a capire la razionalità di tale pacchetto imposto dall'ATO. Sempre il Consigliere Cavezzini fa presente che oggi si provvede a votare a scatola chiusa, non si conoscono i dati definitivi e non si sa cosa succederà, non si conoscono i costi dei servizi che sono stati dati, non c'è chiarezza. Il Presidente precisa che la delibera è precisa e puntuale e riguarda l'approvazione delle tariffe dello scorso anno, poi, entro l'anno, si esaminerà il PEF 2020 appena fornito dall'ATO.

Al termine nessuno intervenendo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione,

Udita la discussione

Con voti favorevoli 5, astenuti nessuno, contrari 2 (Cavezzini e Oneto) presenti 7 Consiglieri su 11 assegnati ed in carica.

A P P R O V A

La surriportata proposta di deliberazione .

Con separata votazione favorevole presenti 7 Consiglieri su 11 assegnati ed in carica dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

BARZAGLI KATIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI SIBIO GIUSEPPE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Semproniano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.